



**Disposizioni applicative dell'articolo 5 del DM 27.11.2008, n. 5396, come modificato dal DM 4 agosto 2010, n. 7407, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli**

**Articolo 1  
Definizioni**

1. Ai fini esclusivi dell'applicazione delle presenti disposizioni si intende per:

a) "produttore":

qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che provveda alla trasformazione di uve, provenienti in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei vigneti di cui abbia il titolo di conduzione, a condizione che ottenga dai suddetti processi di trasformazione una quantità di vino complessiva non superiore a 4.000 hl;

b) "sottoprodotti":

- le vinacce provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, che hanno subito esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico e con un contenuto minimo di 2,8 di alcool anidro (effettivo e potenziale) ogni 100 kg;
- le fecce di vino, con tenuti minimi di 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità.

**Articolo 2  
Campo di applicazione**

1. Il presente provvedimento si applica agli usi alternativi, in quanto ammessi dall'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, e successive modifiche ed integrazioni, dei sottoprodotti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli impianti enologici delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006, titolo III, della DGR n. 2495/2006, della DGR n. 2439/2007 e successivi provvedimenti regionali di modifica ed integrazione.

**Articolo 3  
Usi alternativi dei sottoprodotti**

1. Il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, all'articolo 5, stabilisce che sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione.

2. Gli usi alternativi ammessi ai sensi del presente provvedimento sono:

- a) uso agronomico, per i sottoprodotti tal quali o dopo il trattamento di digestione anaerobica;
- b) conferimento a impianti di trattamento di digestione anaerobica per la produzione di biogas, ai sensi delle DGR n. 2495/2006, n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- c) trattamento di combustione per la produzione di energia termica o elettrica.

3. I sottoprodotti indicati al precedente articolo 1 possono essere destinati all'uso agronomico o destinati agli altri usi alternativi, nel rispetto delle disposizioni del DM 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i, e del presente provvedimento.

4. Sono esonerati dall'obbligo del ritiro sotto controllo i produttori che ottengono annualmente nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetti ammessi**

1. Possono effettuare gli usi dei sottoprodotti previsti dal precedente articolo 3, i produttori come definiti all'articolo 1, nonché le Cantine Sociali, con rilascio dei sottoprodotti ai propri soci in quota parte della materia prima dagli stessi conferita.

#### **Articolo 5**

##### **Uso agronomico**

1. L'utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso sui terreni condotti dall'utilizzatore, come risultanti dal fascicolo aziendale, nei limiti di un quantitativo massimo annuo di 3 t/ha.

2. Non è ammesso lo spandimento dei sottoprodotti sui terreni interessati dall'applicazione di:

- fanghi o altri residui di comprovata utilità agronomica, in coerenza con la DGR 9.8.2005, n. 2241;
- effluenti di allevamento palabili/non palabili, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 7 aprile 2006: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita. Sono altresì da considerare, ai fini del presente divieto, anche i materiali assimilati agli effluenti di allevamento palabili/non palabili;
- reflui oleari di cui alla DGR n. 2214/2008.

3. È fatto inoltre divieto di spandimento dei sottoprodotti nei seguenti casi:

- a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- c) sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua;
- d) tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. n. 152/2006.

4. Con esclusione dei casi in cui le uve siano destinate all'appassimento per la produzione dei vini per i quali il termine delle fermentazioni e delle rifermentazioni può protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno di inizio della campagna vendemmiale, ai sensi del decreto emanato annualmente dal Dirigente della Direzione regionale Produzioni Agroalimentari, in attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 82, gli interventi di spandimento delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il termine del 31 dicembre dell'anno di inizio di ciascuna campagna vendemmiale.

#### **Articolo 6**

##### **Trattamenti di digestione anaerobica per la produzione di biogas**

1. L'impiego dei sottoprodotti fecce e vinacce nell'ambito dei processi di trattamento anaerobico per la produzione di biogas, deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento e delle disposizioni tecniche ed amministrative stabilite per l'attività di utilizzo agronomico dei materiali che residuano dalla digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, eventualmente miscelati con biomasse vegetali aziendali, o dal trattamento di altre biomasse e/o sottoprodotti, aziendali o reperiti sul mercato.

2. Per l'impiego delle vinacce e/o delle fecce nell'ambito del trattamento di digestione anaerobica per la produzione di biogas in qualità di sottoprodotti, il gestore dell'impianto ed il soggetto conferente devono redigere e sottoscrivere, prima dell'uscita dallo stabilimento di produzione del materiale oggetto della cessione, un "contratto di filiera per la fornitura di biomassa", sul tipo dell'allegato A alla DGR 9 giugno 2009, n. 1620, e successive modifiche ed integrazioni, dal quale si possano dedurre con certezza la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale oggetto del trasferimento.

3. I gestori degli impianti di digestione anaerobica che ricevono dai produttori gli effluenti di allevamento e/o le biomasse vegetali e/o sottoprodotti dei quali è ammesso il trattamento per i fini di cui al presente provvedimento, sono tenuti alla compilazione e consegna al produttore della pagina 3 del Modello di “Registro di conferimento e rilascio” di cui all’allegato C1 alla DGR n. 2439/2007. I gestori sono altresì tenuti a compilare e conservare il suddetto “Registro di conferimento e rilascio” per cinque anni.
4. Nei casi in cui sia prevista la riconsegna al produttore del materiale rilasciato dall’impianto dopo il trattamento, in quota proporzionale alla quantità di materiale conferito, per un successivo uso agronomico, il gestore dell’impianto è tenuto a consegnare al produttore il Modello “Documento di rilascio”, allegato C2 alla DGR n. 2439/2007, che ha validità anche quale documento di trasporto, ovvero, nel caso di conferimento a impianto di altra Regione, il gestore dell’impianto dovrà consegnare – se previsto dalla norma regionale – un analogo documento con validità riconosciuta dalla Regione medesima.
5. Valgono inoltre, relativamente all’uso agronomico dell’azoto contenuto nei materiali derivanti dal trattamento delle suddette miscele di biomasse animali e vegetali, i criteri e le disposizioni dettate dalla DGR n. 2495/2006 e, in particolare, dal capitolo “Precisazioni all’articolo 2 – Definizioni”, dell’allegato A alla DGR n. 2439/2007, paragrafo 2 “Procedure per l’utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da trattamenti di digestione anaerobica”, e loro successive modifiche ed integrazioni.
6. La gestione e l’utilizzazione agronomica dell’azoto contenuto nei materiali derivanti da impianti di trattamento anaerobico che impiegano esclusivamente biomasse vegetali aziendali appositamente dedicate, ovvero in miscela con i sottoprodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, oppure trattano i soli sottoprodotti succitati, devono essere svolte in conformità disposizioni alle procedure per le acque reflue aziendali dettate dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, titolo III, e successive modifiche ed integrazioni.
7. Nel caso dell’impiego dei sottoprodotti fecce e vinacce nell’ambito dei processi di trattamento anaerobico per la produzione di biogas, non si applica il limite di 4.000 hl di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

### **Articolo 7**

#### **Combustione per la produzione di energia**

1. Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 184 *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai sensi della legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono considerati sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4, parte II, dell’allegato X, parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo.
2. Fatto salvo quanto stabilito per gli impianti di combustione di cui alle lettere bb) e ff), sezione 4, parte I dell’allegato IV, parte quinta del richiamato decreto legislativo, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269 e della parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006.
3. Ai sensi dell’articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006, gli impianti di combustione di cui al comma 1, alimentati da biomasse di cui alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4, alimentati da biomasse combustibili, devono rispettare i valori dei limiti massimi di emissione previsti all’allegato I – “Valori di emissioni e prescrizioni”, parte quinta, del citato decreto legislativo.
4. Gli impianti termici civili, come definiti alla lettera d), comma 1 dell’articolo 283 del decreto legislativo n. 152/2006, alimentati esclusivamente da biomasse combustibili, sono soggetti al campo di applicazione del titolo II, parte quinta del citato decreto legislativo.

5. Gli impianti di cogenerazione, come definiti al comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, alimentati esclusivamente da biomasse combustibili, sono soggetti al campo di applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, come recepito in ambito regionale dalle DGR 8 agosto 2008, n. 2204, DGR 28 luglio 2009, n. 2272 e DGR 2 marzo 2010, n. 453.

6. Nel caso dell'impiego dei sottoprodotti nell'ambito dei processi di combustione per la produzione di energia, non si applica il limite di 4.000 hl di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

7. Nel caso di consegna ad impianti di altra Regione, il gestore dell'impianto dovrà consegnare al conferente il sottoprodotto un documento di riscontro dell'avvenuto conferimento, secondo le modalità definite dalla Regione in cui ricade l'impianto di trattamento.

### **Articolo 8 Comunicazione**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 555/2008, i produttori che effettuano l'uso agronomico delle fecce e delle vinacce, o che provvedono all'invio di queste ultime agli impianti di trattamento per i fini ammessi dal presente provvedimento, sono tenuti a presentare apposita Comunicazione alla Provincia e all'Ufficio periferico dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF territorialmente competente, nel cui territorio ricade il centro aziendale presso il quale vengono ottenuti i sottoprodotti, al fine di consentire, rispettivamente, la verifica del rispetto delle normative in materia ambientale e vitivinicola.

2. Il dichiarante a tal fine dovrà compilare e trasmettere tramite fax, alla Provincia e all'Ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente, il modello "Allegato B" al provvedimento di approvazione delle presenti disposizioni, almeno 4 giorni prima dell'inizio del periodo di effettuazione delle operazioni destinate a rendere i suddetti sottoprodotti inutilizzabili all'uso umano tramite lo spandimento in campo, indicando nel modello tutti i giorni nei quali è previsto lo svolgimento delle suddette operazioni.

3. I soggetti che conferiscono le vinacce agli impianti di trattamento sono tenuti a inviare la Comunicazione almeno 4 giorni prima dell'inizio del periodo del suddetto conferimento e devono conservare le Comunicazioni inviate unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo 6 e agli appositi "Registri ufficiali di cantina".

4. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i produttori che ottengono annualmente un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.

### **Articolo 9 Obblighi previsti dalla normativa vitivinicola**

1. In applicazione dell'art. 47, paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore è annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinate al ritiro sotto controllo o ad usi alternativi, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa; nella colonna "descrizione" è riportato, tra l'altro, il riferimento alla Comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.

2. Le Comunicazioni di cui all'articolo 8 recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito dall'ICQRF. Copia della Comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le Comunicazioni sono conservate per cinque anni.

**Articolo 10****Autorità preposta al controllo**

1. In conformità all'articolo 19, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, le Province che ricevono le Comunicazioni dei produttori provvedono allo svolgimento dei controlli sulle corrette modalità di svolgimento degli usi alternativi delle fecce e vinacce di cui all'articolo 1.
2. Per l'effettuazione dei controlli, le Province possono avvalersi di ARPA del Veneto.
3. Gli Uffici periferici dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF svolgono i controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario. Il controllo garantisce il rispetto dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 555/2008 e può essere effettuato in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato.

**Articolo 11****Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro approvazione da parte della Giunta regionale.